

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3032 del 13/06/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 ζ IMPRESA INDIVIDUALE BONI GIANNI - CONCESSIONE, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. RE23A0014. ζ SINADOC 18515/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3102 del 12/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – IMPRESA INDIVIDUALE BONI GIANNI -
CONCESSIONE, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, PER LA DERIVAZIONE
DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE)
AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. RE23A0014. – SINADOC 18515/2023**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (*Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae nn. 118 del 29/09/2022 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, in data 02/04/2023 (pervenuta il 11/04/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° PG/2023/62818.), il titolare dell'impresa individuale Boni Gianni (C.F. BNOGNN39A26H223O e P.I.V.A. 00536190358), ha richiesto, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n° 1 pozzo esistente, codice pratica RE23A0014, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 25;
- ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 20, mappale n° 322; coordinate UTM-RER X:626.832 - Y: 956.737;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 2.235;

CONSIDERATO

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3.000 e poiché il pozzo presenta una profondità inferiore a m 30;
- che il richiedente ha presentato in data 15/05/2023, acquisito al protocollo PG/2023/84388, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui ha reso noto che il pozzo è stato realizzato nel 2004 ed è sempre stato utilizzato ad uso domestico;

DATO ATTO

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irriguo agricolo” di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata LR 3/99;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro

250,00;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato la somma pari a 8,25 euro richiesta, in ragione dei ratei mensili, quale canone per l'annualità 2023;
- ha versato in data 31/05/2023. la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001.

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica RE23A0014;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** all'Impresa Individuale Boni Gianni - C.F. BNOGNN39A26H223O e P. I.V.A. 00536190358, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, **la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica RE23A0014**, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di m 25;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Sesso, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 20, mappale n° 322; coordinate UTM-RER X: 626.820 Y: 956.743;
 - corpo idrico interessato: cod. 0610ER-DQ2-PACS nome: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore (limite acquifero A2 mt 120,4 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.235;
2. di **stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2027**;
3. di **approvare il disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/06/2023
4. di **dare atto** che:
 - a) il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in € 14,14 per l'anno 2023;

b) che per l'annualità in corso (2023) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a € 8,25, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;

c) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;

5. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

8. di dare atto che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

9. di dare atto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11. di *notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
dott. Richard Ferrari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Impresa Individuale Boni Gianni - C.F. BNOGNN39A26H223O e P. I.V.A. 00536190358 (codice pratica RE23A0014).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n°1 pozzo avente profondità di m 25, con colonna filtrante in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 18 e m 23 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Reggio Emilia (RE), località Sesso, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 20, mappale n° 322; coordinate UTM-RER X: 626.820 - Y: 956.743.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE), foglio n. 20, mappali vari - della superficie complessiva di circa 05.20.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.235.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS nome: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore (limite acquifero A2 mt 120,4da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 8,25 in ragione dei ratei mensili**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento,

pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle

informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Boni Gianni (C.F. BNOGNN39A26H223O) in qualità di Titolare dell'Impresa Individuale Boni Gianni (P.I.V.A. 00536190358), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 05/06/2023

**Firma, per accettazione, il legale rappresentante
della concessionaria
Boni Gianni**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.